

## **STATUTO**

### **ART. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE**

È costituita una società denominata:

**"Vespucci Holding - Società a responsabilità limitata".**

### **ART. 2) OGGETTO**

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'acquisizione e la gestione di partecipazioni e interessenze in altre società, anche consortili, italiane ed estere, e/o enti costituiti o costituendi, precisandosi che è espressamente escluso lo svolgimento di tale attività nei confronti del pubblico;
- l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese;
- l'assunzione del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza, con compiti di indirizzo e sorveglianza, pertinenti le linee strategiche, i profili di gestione, l'impianto organizzativo, il sistema amministrativo, nonché le procedure operative, nei confronti delle società partecipate, potendo provvedere all'accentramento e alla prestazione di operazioni strumentali allo sviluppo del core business di ciascuna;
- la concessione nei confronti delle società partecipate di finanziamenti, servizi di incasso e pagamento e trasferimento di fondi, servizi di tesoreria in genere;
- il rilascio, esclusivamente nell'interesse e in favore delle società del gruppo di appartenenza, di garanzie reali e personali e solo nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni;

- la fornitura di servizi nei settori della consulenza strategica, finanza, gestione delle risorse umane, nonché la fornitura di servizi aziendali ed amministrativi in genere, organizzazione tecnica e della produzione, programmazione e pianificazione, ricerche di mercato e pubblicità, domiciliazioni di società ed enti, in favore di società partecipate, nonché in favore di terzi.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. La Società potrà, inoltre, concedere ipoteche su beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle sui beni di terzi, assumere obbligazioni per fidejussioni o avalli.

È espressamente esclusa la raccolta del risparmio, la locazione finanziaria attiva.

La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può acquistare o cedere, concedere od accettare licenze d'uso di brevetti industriali, know-how e diritti di proprietà industriale e commerciale in genere.

### **ART. 3) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI**

La Società ha sede nel comune di Milano. La sede legale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti

all'ufficio del Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio nonché dei propri riferimenti telefonici e di posta elettronica.

#### **ART. 4) DURATA**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2075 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

#### **ART. 5) CAPITALE SOCIALE, QUOTE E DIRITTI SOCIALI**

Il capitale sociale è di Euro 1.193.743,05 (un milione centonovantatremila settecentoquarantatre virgola zero cinque) suddiviso in quote.

Per le decisioni di aumento o di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli da 2481 a 2482-quater del c.c..

Gli aumenti di capitale possono essere effettuati anche mediante offerta di quote del capitale sociale a terzi.

Nella Società sono ammessi anche conferimenti di beni in natura e di crediti.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare l'aumento o la riduzione del capitale sociale nei modi e nei termini di legge.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, non è necessario il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'Assemblea

ivi indicata.

In sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica secondo le modalità previste nell'articolo 2464 c.c.

Per i conferimenti in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 c.c. Le partecipazioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti di cui all'art. 2470, commi 4 e 5, codice civile.

Negli atti e nella corrispondenza la società deve indicare che si tratta di società unipersonale.

Il capitale sociale può suddividersi in quote di diverse categorie dotate di differenti caratteristiche; di seguito vengono indicate le diverse categorie di quote in base alle previsioni statutarie, fatta salva la possibilità per la Società di creare ulteriori categorie di quote previa apposita delibera dell'Assemblea dei soci:

Quote di categoria A), sono le quote a godimento pieno, dotate di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali come di seguito precisato;

Quote di categoria B), sono le quote destinate alle persone fisiche e giuridiche che intendono supportare il progetto e dotate di diritti amministrativi limitati a particolari argomenti come più oltre precisato;

Quote di categoria C), sono le quote destinate alle persone fisiche e giuridiche che intendono supportare il progetto e sono prive di diritti amministrativi, come più oltre precisato;

Quote di categoria D), sono le quote destinate alle persone fisiche e giuridiche che intendono supportare il progetto e sono prive di diritti amministrativi, come più oltre precisato.

Tutte le categorie di quote potranno essere assegnate con aumenti di capitale dedicati, anche in momenti diversi e con diversi sovrapprezzi.

Le categorie di quote sono disciplinate come segue:

- le quote di Categoria A) hanno tutti i diritti di voto, con la sola esclusione delle delibere relative alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo ed al trattamento di fine mandato dello stesso, e danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile calcolata come meglio definito all'art. 20 del presente Statuto;

- le quote di Categoria B) hanno diritti di voto limitati ai seguenti argomenti: le delibere relative alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo ed al trattamento di fine mandato dello stesso. Tali quote danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile proporzionale alla partecipazione al capitale sociale;

- le quote di Categoria C) sono prive di diritto di voto e danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile proporzionale alla partecipazione al capitale sociale;

- le quote di Categoria D) sono prive di diritto di voto e danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile calcolata come meglio definito all'art. 20 del presente Statuto. Tali quote di categoria D) saranno automaticamente trasformate in categoria C) trascorso il termine di cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione della partecipazione.

Della parte di capitale sociale rappresentata da Quote di Categoria B), C) e D)

non si tiene conto ai fini della costituzione dell'Assemblea dei soci e delle validità delle deliberazioni, né per il calcolo dei quorum stabiliti dall'art. 2479 bis c.c., ad eccezione delle Assemblee che deliberano in merito alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo e del trattamento di fine mandato dello stesso con riferimento alle quali si tiene conto solo delle Quote di Categoria B) ai fini della costituzione dell'Assemblea dei soci e delle validità delle deliberazioni.

Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in denaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 5., cod. civ.

#### **ART. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI**

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti effettuati sotto qualsiasi forma, come, ad esempio, versamenti in conto capitale, a copertura delle perdite, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

Tutti i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata sono effettuati dai soci in via facoltativa, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

I finanziamenti effettuati dai soci alla Società, anche non in proporzione al capitale conferito, si intenderanno come effettuati senza l'obbligo di corresponsione degli interessi, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea che stabilisca la misura e le scadenze degli stessi.

I versamenti effettuati dai soci a titolo di finanziamento possono essere deliberati dall'Assemblea ordinaria, che deciderà anche in merito alla eventuale

fruttuosità del prestito e sono sempre restituibili, ovvero, in alternativa, possono essere richiesti dall'organo amministrativo mediante comunicazione scritta via posta elettronica certificata o raccomandata a/r. I versamenti effettuati dai soci a titolo di aumento del capitale sociale, di copertura delle perdite, dovranno essere sempre effettuati per quote e deliberati con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 2467 del Codice Civile.

#### **ART. 7) TITOLI DI DEBITO**

La Società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto.

#### **ART. 8) DIRITTI SOCIALI**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta a seconda della Categoria di appartenenza come meglio specificato all'art. 5 che precede.

#### **ART. 9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

Il trasferimento delle quote, è libero e non soggetto a diritto di prelazione da parte degli altri soci o della società.

Tuttavia, ogni trasferimento di quote è subordinato al gradimento dell'organo amministrativo, che potrà essere negato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. In mancanza di risposta entro tale termine, il gradimento si intende prestato.

Il socio cedente dovrà notificare per iscritto alla società la proposta di trasferimento, indicando il nome dell'acquirente e ogni altra condizione rilevante. Il

mancato gradimento comporta l'impossibilità di perfezionare il trasferimento.

Nel caso di trasferimento di quote di Categoria A, esse perderanno automaticamente tale qualificazione e si convertiranno in quote di Categoria B. Le quote di Categoria B (e ogni altra eventuale categoria diversa dalla A) mantengono invece la propria categoria anche in caso di trasferimento.

Si applica il disposto dell'art. 2469, secondo comma, c.c.

L'intestazione di partecipazioni sociali a società fiduciarie operanti ai sensi della legge n. 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, la reintestazione da parte di società fiduciarie in capo al proprio fiduciante ed il trasferimento da società fiduciaria ad altra società fiduciaria per conto dello stesso fiduciante non configurano trasferimento di partecipazioni sociali e, pertanto, non rilevano ai fini del presente atto spettante ai soci e non sono soggetti a divieti e limiti previsti in caso di trasferimento di partecipazioni sociali.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società e l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro dei soci, se istituito, e l'eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese non sarà comunque opponibile alla società, pertanto l'acquirente non avrà titolo per esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio.

Costituisce causa di esclusione l'aver acquisito a qualsiasi titolo la partecipazione sociale in violazione delle clausole del presente statuto relative al trasferimento delle partecipazioni sociali.

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci aventi diritto di voto in materia adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata a.r., o



mediante p.e.c., al socio escluso.

Il socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nei termini e con le modalità previste dal successivo art. 10 del presente statuto.

#### **ART. 10) RECESSO**

Hanno diritto di recesso i soci, di qualsiasi categoria, che non hanno consentito alle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- la trasformazione della Società;
- la fusione e la scissione della Società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge ovvero dallo statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione della quota in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote;
- il compimento di operazioni che determinino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468 c.c.;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci assenti o dissenzienti alla delibera di riduzione volontaria del capitale sociale.

Il diritto di recesso è regolato dall'art. 2473 c.c.. È esercitato mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata che deve essere spedita all'organo amministrativo entro trenta giorni (30) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, o, ove tale forma di pubblicità non sia prevista, entro trenta (30) giorni dalla conoscenza da parte del socio recedente dell'avvenuta verbalizzazione di tale delibera nel libro delle decisioni dei soci o dell'organo amministrativo ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso stesso. La comunicazione deve contenere le generalità del socio recedente ed il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il diritto di recesso perde effetto qualora la Società revochi la delibera nei successivi novanta (90) giorni.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c.

Per tutto quanto non espressamente stabilito valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 c.c.

Indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui sopra, ai soci di Categoria B), C) e D), il diritto di recesso compete in qualsiasi momento, da esercitarsi con preavviso di trenta giorni lavorativi. In tal caso il rimborso della partecipazione è determinato sulla base del suo valore di mercato, da calcolarsi prendendo a riferimento il valore del patrimonio netto contabile alla successiva valorizzazione trimestrale della società.

In caso di disaccordo sulla valorizzazione della quota, l'amministratore, o l'organo amministrativo, nominerà un revisore indipendente incaricato di cer-

tificare il successivo bilancio annuale. La valutazione della quota sarà basata sul patrimonio netto contabile della società, aggiornato ai valori di mercato. Gli oneri del revisore saranno a carico del socio recedente e verranno dedotti dal controvalore spettante.

In ogni caso, ogni onere per consentire l'esercizio del diritto di recesso sarà a carico del socio recedente, ivi comprese le spese notarili.

Gli effetti del recesso si producono allo spirare del termine di preavviso, per cui il socio che abbia comunicato la volontà di recedere continua a partecipare pienamente alla vita sociale sino alla completa decorrenza di detto termine. A partire dalla prima valorizzazione trimestrale della società successiva al termine di preavviso, prende avvio l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni lavorativi per dare piena esecuzione al rimborso della partecipazione secondo i criteri di determinazione del valore della quota come sopra individuati, con la precisazione che la determinazione del valore di mercato della partecipazione deve essere effettuata con riferimento alla scadenza del termine di preavviso.

In ogni caso, la quota del socio recedente potrà essere offerta in opzione dall'organo amministrativo agli altri soci di qualsiasi Categoria ed in proporzione al capitale sociale posseduto o in alternativa, l'organo amministrativo potrà collocarla presso terzi.

In caso di impossibilità di liquidazione, essendo assenti utili o riserve disponibili, si dovrà prima procedere alla riduzione del capitale sociale e se lo stesso dovesse ridursi al di sotto dei limiti di legge, si dovrà procedere allo scioglimento della Società.

A tutela dei soci, l'Amministratore potrà differire temporaneamente, in tutto o in parte, il pagamento della liquidazione delle quote, per un periodo di dodici

(12) mesi, prorogabile in caso motivata necessità. Tale misura potrà essere adottata in funzione delle disponibilità finanziarie o delle esigenze di salvaguardia del valore degli attivi patrimoniali, al fine di evitare di comprometterne il valore.

In alternativa alla liquidazione diretta da parte della Società, l'Amministratore potrà offrire in via prioritaria la quota del socio recedente ai soci e a soggetti terzi interessati ad entrare nella compagine sociale, di gradimento della società. Tale facoltà potrà essere esercitata allo scopo di evitare la dismissione di asset strategici e di garantire la stabilità patrimoniale della Società.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata, ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

#### **ART. 11) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITÀ**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono comunque riservate alla competenza dei soci di Categoria A):

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- la nomina - se del caso – dell'organo di controllo o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- l'esclusione dei soci.

Sono riservate alla competenza dei soci di Categoria B) le decisioni che riguardano la determinazione del compenso dell'organo amministrativo ed il trattamento di fine mandato dello stesso.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, e viene presa con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Nei casi previsti dai nn. 4) e 5), secondo comma, dell'art. 2479 c.c. delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale avente diritto di voto.

## **ART. 12) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. in merito alla trattazione dei seguenti argomenti:

- modificazioni dell'atto costitutivo;

- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- gli argomenti che la legge o uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;
- decisione ai sensi dell'art. 2482-bis, quarto comma c.c. relativo alla riduzione del capitale sociale per perdite.

L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nei Paesi membri dell'Unione Europea, dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente presso il Registro delle Imprese). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per un'eventuale seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale atto a deliberare e tutti gli amministratori, i sindaci o il Sindaco Unico siano presenti o informati e nessuno si

opponga alla trattazione dell'argomento.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati, o anche da un socio.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

### **ART. 13) ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI - QUORUM**

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, ove esista, dal presidente del consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal presidente, dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Ogni socio di Categoria A), e nei casi previsti ogni socio di Categoria B), ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale avente diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente e, nei casi di deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo, con il voto favorevole dei soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

È ammessa la possibilità che le adunanze delle Assemblee si svolgano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

#### **ART. 14) ASSEMBLEE SPECIALI**

Le deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudicano i diritti delle altre categorie di quote, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale dei soci a cui prendono parte i soci della Categoria interessata.

La convocazione dell'Assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della Società o quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno 1/20 (un ventesimo) dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa.

Gli amministratori ed i sindaci della Società hanno diritto di assistere alle Assemblee speciali.

Le maggioranze nelle Assemblee speciali si calcolano sulla base della percentuale detenuta dai titolari di quote appartenenti alla Categoria interessata.

Per i quorum delle Assemblee speciali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2368 e 2369 c.c. relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

#### **ART. 15) AMMINISTRAZIONE**

La Società può essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi



dai soci ai sensi dell'art. 2479 c.c., da un amministratore unico, da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale composto da un numero minimo di tre membri ed un massimo di cinque oppure da un organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto verrà stabilito all'atto della nomina; in tali casi si applicano rispettivamente gli articoli 2257 e 2258 c.c.

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la partecipazione di ciascun socio al capitale, decide sull'opposizione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Con autorizzazione dell'assemblea gli amministratori possono essere esonerati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica. In tal caso l'organo competente della Società stessa deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assumerà gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.

Gli amministratori resteranno in carica per la durata stabilita dalla decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c. ed anche sino a revoca o dimissioni. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, la revoca è consentita in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, ovvero da un consiglio di amministrazione, la sostituzione degli amministratori è regolata dall'articolo 2386 c.c., in quanto compatibile.

In particolare, in assenza dell'organo di controllo o del revisore, l'Assemblea per la sostituzione dell'amministratore unico, se non già convocata dallo stesso amministratore unico uscente, potrà essere convocata direttamente da uno dei soci.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti, se per qualsiasi causa vengono a cessare la maggioranza degli amministratori, in caso di numero dispari, o la metà degli stessi, in caso di numero pari, decadono tutti gli amministratori. Gli amministratori o l'amministratore devono entro dieci giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, può essere attribuito un emolumento o indennità annuale, la cui misura è determinata dalla Assemblea dei Soci.

Sugli emolumenti degli amministratori la Società potrà accantonare a favore degli stessi, una somma annuale commisurata ai compensi deliberati, nella misura massima del 20% (venti per cento), a titolo di indennità per cessazione del rapporto di mandato. Tale somma potrà essere corrisposta al momento della cessazione del rapporto, ovvero diversamente corrisposta come da decisione assembleare.

Tale indennità potrà essere accantonata, su delibera dell'Assemblea, anche mediante stipula di polizza assicurativa.

## **ART. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione le decisioni, salvo i casi previsti dall'articolo 2475 ultimo comma c.c., possono essere adottate:

(i) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nel qual caso si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 15) e 17).

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

(ii) ovvero mediante delibera consigliare assunta con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente qualora il consiglio sia composto da più di due membri.

Ove non sia già stato eletto da parte dei soci, il consiglio elegge per votazione palese fra i suoi membri il presidente. Può eleggere anche uno o più vice-presidenti.

Il segretario, anche non consigliere o non socio, viene designato dai consiglieri intervenuti a ciascuna riunione del consiglio.

Il consiglio si raduna sia presso la sede sociale, sia altrove, in Italia o nei Paesi membri dell'Unione Europea.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente o da un vice-presidente allorché sia necessario e comunque nei casi previsti dal quinto comma dell'art. 2475 c.c. o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un consigliere. Le formalità di convocazione del consiglio possono essere delegate ad un terzo, anche non consigliere o non socio, per conto del

presidente o di un vice-presidente.

Il consiglio viene convocato con lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata da spedirsi almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere e, se esistente, a ciascun sindaco effettivo o al sindaco unico, e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica certificata da spedirsi ai medesimi almeno ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

In assenza del presidente e di vice-presidenti la riunione è presieduta dal consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza, nel qual caso troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 15) e 17) in quanto compatibile.

#### **ART. 17) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'amministratore unico od il consiglio di amministrazione hanno tutti i poteri per l'amministrazione della Società ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiun-

tamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione è l'Assemblea dei soci a maggioranza.

#### **ART. 18) RAPPRESENTANZA SOCIALE**

La rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi e in giudizio spetta a seconda dei casi all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed ai consiglieri delegati, se nominati ed al Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza generale della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **ART. 19) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La società può nominare un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo o il revisore sono nominati dai soci ove ritenuto opportuno o qualora essi siano obbligati in base alla vigente normativa.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile la nomina dell'organo di

controllo o di un revisore è obbligatoria.

Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono essere revisori legali dei conti, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

## **ART. 20) BILANCIO E UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Dagli utili netti annuali deve essere dedotto quanto stabilito dalla legge per la riserva legale.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabile a 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano; in caso di proroga a 180 (centottanta) giorni, gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione a norma di legge.

I soci con diritto di voto, in occasione dell'approvazione del bilancio, deliberano sulla distribuzione degli utili.

Gli utili netti annui distribuibili risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale secondo i termini di legge, verranno distribuiti secondo le regole così definite.

Ai soci di Categoria B) e C) sarà attribuita una quota dell'utile annuo distri-

buibile proporzionale al rispettivo valore nominale.

Ai soci di Categoria D) sarà attribuita una quota pari al 90% (novanta per cento) dell'utile annuo che gli spetterebbe in caso di distribuzione proporzionale al rispettivo valore nominale. Il residuo 10% (dieci per cento) sarà aggiunto all'utile distribuibile per le quote di Categoria A).

Ai soci di Categoria A) sarà attribuita una quota dell'utile annuo distribuibile proporzionale al rispettivo nominale senza nessun limite monetario o di rendimento, sommato al 10% (dieci per cento) degli avanzi delle attribuzioni relative ai soci di Categoria D).

#### **ART. 21) SCIoglimento**

La società si scioglie:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'Assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- nelle ipotesi previste dall'articolo 2473 c.c.;
- per deliberazione dell'Assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, spetta all'Assemblea dei soci la nomina di uno o più liquidatori e in particolare l'Assemblea potrà determinare:

- il numero di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentan-

za della Società;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

I liquidatori possono essere scelti anche tra non soci.

## **ART. 22) DISPOSIZIONI FINALI**

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione.

Gli articoli statutari riguardanti le fiduciarie che amministrano quote di partecipazione, possono essere espunti solo con il voto favorevole della società fiduciaria.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.